

PROVINCIA DI CAGLIARI

Circondario di

MANDAMENTO DI *Saragiu*

SEDUTA

del *29 Aprile* 1888.

N.

OGGETTO

Regolamento per il servizio d'una Guardia Municipale.

ATTO CONSOLARE

del Comune di *Saragiu*

L'anno milleottocento *ottantotto* ed alli *ventinove*
 del mese di *Aprile* nel Comune di *Saragiu*
 e nella solita Sala delle adunanze.

Si è radunato, d'ordine del *Sindaco in l'incarico, il Consiglio*
 previo avviso in iscritto recato a cadun Consigliere dall' Usciere
 Comunale *Paquale Puddu*
 conforme alla relazione fattane dal medesimo alla presenza del suddetto
 Consiglio cui sono intervenuti i Signori *Sindaco Deiana Gfisi -*
Cardia Suvaggiu - Cara Domenico - Deiana Suvaggiu -
Melis Serafino - Melis Andrea - Melis Gfisi.

Assenti i Signori

E coll'assistenza di me Segretario Comunale sottoscritto.

Il Consiglio approvava
il seguente regolamento
per il servizio d'una Guardia

Municipale ;

Art. 1.

È istituito l'ufficio di Guardia Municipale per vigilare sull'osservanza dei regolamenti locali in tutti i casi dai medesimi previsti.

Art. 2.

La Guardia Municipale riveste pure la qualità ed ha le attribuzioni di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 3.

Il suo nome retribuita colla metà del prodotto delle obbligazioni fatte dai contraentati in caso di amichevole componimento, e delle ammende inflitte dall'autorità giudiziaria.

Ogni anno però avere, se la merita, una gratificazione di 100. lire.

Art. 4.

Si farà ogni trimestre la liquidazione delle obbligazioni e delle ammende in base ai verbali di sequenza consegnate ed alle sentenze dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Dopo reso esecutorio e consegnato all'Esattore il relativo ruolo, si pagherà con apposito mandato la quota spettante alla Guardia, siano o no esigibili le

per le pene risultanti dal ruolo.

Art. 6.

La Guardia Municipale presenterà al Sindaco i precisi verbali di contravvenzione nel giorno successivo all'avvenimento accertato.

È vietata ai contravventori l'uscita di cui all'art. 148 della legge Comunale 20 Marzo 1868, Allegato A.

Art. 7.

Non potrà venire danaro, sigla, né venire ad accordi. Nessi saprà qualunque disposizione dei regolamenti sotto le pene portate dalle leggi e la restituzione del tutto.

Art. 8.

Il distintivo della Guardia Municipale è un caschetto / bonet / con fascia di color violaceo e con placca in ottone col motto - Comune di Selargius -

Nella stagione estiva potrà valersi di un cappello con nastro dello stesso colore, e col motto anzidetto.

Il Sindaco

J. Deiana

Il Consigliere sup.

Giuseppe Cardia

Il Segretario

Palmas

Pubblicato il 6 Maggio 1888 a
Serravalle di legge.

J. Palmas Segretario

per le punizioni risultanti dal reato.

Art. 6.

La Guardia Municipale presenterà al Sindaco i procepi verbali di contravvenzione nel giorno successivo all'avvenimento accertato.

È vietata ai contravventori l'averlo di cui all'art. 148 della legge Comunale 20 Marzo 1865, Allegato A.

Art. 7.

Non potrà essere danaro, regali, né venire ad accordi illeciti sopra qualunque disposizione dei regolamenti sotto le pene portate dalle leggi e la utilità per il città.

Art. 8.

Il distintivo della Guardia Municipale è un caschetto / bonnet / con fascia di color violaceo e con placca in ottone col motto - Comune di Selargius -

Nella stagione estiva potrà valersi di un cappello con nastro dello stesso colore, e col motto anzidetto.

Il Sindaco
J. Deiana

Il Consigliere sup.
Giuseppe Carola

Il Segretario

Palmer

Problevato il 6 Maggio 1888 a
Termini di legge.

J. Palmer Segretario

Commodore
of the Navy Dept

104 Sordano

B. H. Jones

